REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
DELIBERE COLLEGIO DOCENTI N. 45 DEL 26.06.2019 E N. 9 DELL'11.09.2020
DELIBERE CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 25 DEL 08.07.2019 E N. 71 DEL 12.09.2020

Per l'anno scolastico 2020/2021, tutte le norme e le indicazioni del presente regolamento che risultino in contrasto con le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 SONO TEMPORANEAMENTE DISAPPLICATE. I riferimenti ai corretti comportamenti da adottare sono contenuti nel documento "La scuola riparte" dell'Istituto Comprensivo III di Udine, nelle norme emergenziali e nei protocolli di riferimento.

PRINCIPI GENERALI

La Scuola è una comunità che contribuisce alla formazione e all'educazione degli alunni in un clima di dialogo e di accoglienza, nella quale vige il principio del reciproco rispetto.

È un diritto/dovere delle famiglie conoscere l'offerta formativa dell'Istituto ed esprimere eventuali proposte, partecipando alle iniziative previste, nel rispetto di ruoli e compiti.

Gli alunni devono tenere un comportamento rispettoso delle disposizioni ricevute in tutti i momenti della giornata scolastica e corretti rapporti con tutto il personale operante nella scuola e i pari. In classe devono mantenere un adeguato livello di attenzione e un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni. Partecipano responsabilmente al mantenimento ed alla pulizia degli spazi interni ed esterni della scuola, facendo attenzione a usare senza sprechi i materiali e le risorse didattiche.

La correttezza del comportamento comprende atteggiamenti e abbigliamento decorosi, rispetto della dignità personale propria e altrui nelle sue diverse espressioni. Gli alunni, nel rispetto delle norme di sicurezza, sono tenuti ad adottare comportamenti che non mettano a repentaglio l'incolumità propria, dei propri compagni e delle altre persone che operano nella scuola.

La Scuola è patrimonio di tutti i cittadini e perciò gli ambienti, i locali, gli arredi e i materiali didattici devono essere salvaguardati. Ogni alunno è responsabile del banco che occupa. Qualora qualche alunno riscontrasse segni, scritture o altro che rovinano i banchi stessi, per evitare addebiti dovrà subito segnalarlo all'insegnante.

Non è possibile distribuire a scuola materiale (volantini, opuscoli, pubblicità,) non precedentemente autorizzato in forma scritta dal Dirigente Scolastico.

I genitori:

- collaborano con gli insegnanti nell'educare al rispetto delle regole di comportamento stabilite. In caso di inadempienza, le famiglie saranno informate con comunicazione scritta per le responsabilità connesse con la "culpa in educando";
- incontrano i docenti periodicamente, per ricevere informazioni sull'attività didattica, sull'andamento scolastico e sul comportamento dei figli, per concordare azioni comuni;
- prendono visione del lavoro svolto a scuola e verificano che i figli svolgano le consegne assegnate; concordano, se necessario, strategie educative con la scuola per aiutare i figli nelle attività a casa e per la promozione e lo sviluppo dell'autonomia personale.

REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1 – Ingressi, uscite, assenze alunni

I genitori curano l'arrivo a scuola degli alunni e li prelevano rispettando pienamente l'orario di inizio e termine delle lezioni e di pre/post-accoglienza, per gli iscritti al servizio offerto dal Comune.

Al termine delle lezioni gli alunni vengono riconsegnati esclusivamente ai genitori[1] o a persona maggiorenne delegata in forma scritta.

In caso di ritardi ripetuti e non giustificati da grave motivo, si provvederà alla segnalazione alle competenti Autorità.

Ogni genitore ha il dovere di giustificare con comunicazione scritta l'assenza, il ritardo, l'uscita anticipata del proprio figlio come da modulistica prevista.

Art. 2 Materiale scolastico e non scolastico e abbigliamento

I genitori controllano e collaborano con i figli nella preparazione del materiale scolastico previsto per le attività secondo l'orario delle lezioni, verificando che non vengano portati a scuola oggetti estranei alla didattica.

Strumenti e materiali non idonei all'attività della scuola o pregiudizievoli alla sicurezza saranno presi in consegna dai docenti e restituiti ai genitori (videogiochi, giochi pericolosi…).

La scuola non risponde degli oggetti dimenticati, rubati o smarriti nei propri locali, anche se userà ogni prudenza per evitare perdite o furti. Si chiede, pertanto, di non mandare a scuola i bambini con somme di denaro e oggetti di valore.

Gli alunni e le alunne (in particolare della scuola primaria) dovranno indossare capi di abbigliamento decorosi e adeguati al contesto scolastico.

Art.3 - Dispositivi digitali e utilizzo della rete

Con riferimento alle "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*" prot. n. 30 del 15 marzo 2007, l'Istituto dispone il divieto per gli/le alunni/e di portare a scuola cellulari e/o device personali, se non per scopo didattico e in accordo con i/le docenti.

In caso di episodi di bullismo/cyber-bullismo di cui i docenti vengano a conoscenza, accaduti anche al di fuori del contesto scolastico, si fa riferimento ai contenuti di aggiornamento alla luce della Legge 71/2017 sulla prevenzione e contrasto del cyber-bullismo (vedi allegato 1).

La scuola comunque garantisce, com'è sempre avvenuto, la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie, i docenti e i propri figli per gravi ed urgenti motivi, attraverso l'utilizzo del telefono della scuola.

L'utilizzo di Internet a scuola da parte dei bambini viene guidato e controllato dai docenti relativamente ai siti didattici e ai lavori in rete sul Portale UDINE SCUOLE INRETE 2.0.

---

[1] Nel seguito del testo la dicitura "genitori" indica coloro che detengono la responsabilità genitoriale (tutori, affidatari, servizi sociali, ecc.)

Art. 4 - Emergenze sanitarie e assunzione farmaci

In caso di malore, la scuola presta il primo soccorso ed avverte immediatamente la famiglia con i mezzi a disposizione ed eventualmente provvede a chiamare il 112, avvisando la famiglia del trasferimento dell'alunno presso la struttura sanitaria.

La scuola, in merito alla somministrazione di farmaci, si attiene a quanto prescritto dalle linee guida MIUR emanate con nota 2312 del 25 novembre 2005. In particolare:

- la somministrazione di farmaci non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;
- la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia);
- i farmaci di cui sopra potranno essere somministrati secondo modalità che saranno definite da specifici protocolli di intervento; a titolo esemplificativo si potrà procedere alla somministrazione secondo le seguenti modalità:
    - accesso a scuola di un genitore o persona di fiducia appositamente delegata;
    - somministrazione da parte del personale che manifesti la disponibilità a farlo;
    - accesso a scuola di personale di aziende sanitarie o enti preposti all'esercizio delle professioni sanitarie;
- la somministrazione di farmaci salvavita è sempre garantita: in questo caso, a seguito della domanda dei genitori (o esercenti la potestà genitoriale) si provvede alla stesura di un protocollo di intervento sottoscritto da personale scolastico, dai genitori e dagli operatori sanitari (medico curante o specialista).

Art. 4 bis- Emergenza COVID-19

La scuola, tenendo conto della situazione epidemiologica in corso, così come previsto dalle normative vigenti introduce per l'anno scolastico 2020/2021 misure in materia di contenimento e gestione delle emergenze da COVID-19 (rischio biologico). In particolare, la scuola – al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'Istituto – garantisce la salubrità degli ambienti, informa e forma il proprio personale e provvede ad una chiara informazione per le famiglie, per gli alunni e tutte le persone che accedono all'Istituto, in particolare sulle regole di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, anche attraverso l'uso degli strumenti informatici a disposizione.

In particolare:

È possibile accedere ai locali scolastici:

- in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C (compreso brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non essere stati a contatto con presone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Durante la permanenza nei locali scolastici, qualora l'alunno presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C, verranno tempestivamente allertati i genitori/tutore legale ed applicata la procedura prevista dal rapporto ISS COVID-19 58/2020. Nello specifico:

- L'alunno verrà ospitato in una stanza dedicata o area di isolamento
- Si provvederà alla fornitura di una mascherina chirurgica e alla misurazione della temperatura mediante l'uso di termometri ad infrarossi.
- I genitori, una volta riportato a casa l'alunno, dovranno contattare il Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.
- Il genitore collaborerà per quanto necessario con il Dirigente scolastico e/o con il referente COVID da lui individuato e con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale nel rispetto della privacy.
- Le assenze per malattia superiori ai tre giorni richiedono la presentazione di un'attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
- Qualora l'alunno sintomatico a scuola dovesse presentarsi il giorno seguente senza conferma che la famiglia abbia consultato il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, l'Istituto provvederà a contattare il genitore e il Dipartimento di Prevenzione.
- In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, il genitore è tenuto a collaborare con il Dirigente scolastico e/o con il referente COVID da lui individuato e con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per consentire il tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Qualora dovessero esserci nuovi lockdown, eventuali periodi di quarantena per singoli alunni, classi o plesso, in rapporto all'evoluzione epidemiologica e a quanto condiviso dal Dipartimento di prevenzione, sarà attivata la Didattica Digitale Integrata (vedi allegato 2: "Integrazione del regolamento scolastico: Regolamento per la didattica digitale Integrata).

Gli alunni si impegnano a partecipare in modo responsabile alle iniziative di sensibilizzazione e informazione proposte dall'istituzione scolastica e da altre realtà sociali al fine di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 e a rispettare scrupolosamente le direttive impartite e disposte dalla scuola durante la permanenza negli spazi scolastici interni ed esterni.

Art. 5 - Ricreazione

La ricreazione si svolge per almeno 20 minuti secondo l'orario antimeridiano stabilito dalle singole scuole. Nelle giornate organizzate con rientro scolastico o nella scuola a tempo pieno è prevista una pausa ricreativa anche successivamente alla mensa fino alla ripresa delle attività nel pomeriggio. Gli alunni sono sorvegliati dai docenti negli spazi della scuola o nelle zone del cortile ad essi assegnati.

Art. 6 - Utilizzo spazi esterni plessi scolastici

Non trattandosi di parco pubblico, è vietata la permanenza nei giardini delle scuole dell'Infanzia e Primarie e l'uso dei giochi. Pertanto i genitori, al termine delle lezioni, non si soffermeranno per far giocare i bambini.

Art. 7 - Colloqui docenti-genitori e sorveglianza alunni

Se impossibilitati a partecipare ad un colloquio, i genitori si accorderanno con i docenti per le necessarie informazioni.

Durante le assemblee di sezione/classe ed i colloqui individuali i minori (alunni, fratelli e sorelle) non possono permanere nei locali scolastici senza vigilanza. I genitori che non possano affidare ad altre persone i/le bambini/e sono conseguentemente tenuti alla sorveglianza degli stessi.

REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Art. 1 - Permessi di uscita/entrata fuori orario-assenze

1) Gli alunni entrano al suono della campana e si dirigono nelle rispettive aule dove trovano ad aspettarli l'insegnante, salvo diverse disposizioni.
2) Le uscite anticipate o le entrate posticipate permanenti sono autorizzate dal Dirigente Scolastico.
3) I ritardi
   a) devono essere giustificati dal genitore nell'apposito spazio sul libretto personale;
   b) per i ritardi saranno previste sanzioni disciplinari come di seguito specificato.
4) Le uscite anticipate
   a) devono essere richieste in forma scritta e motivate da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale;
   b) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato (generalmente il docente di classe);
   c) gli/le allievi/e che escono anticipatamente devono obbligatoriamente essere affidati a un genitore o tutore o altro adulto formalmente delegato;
   d) prima di abbandonare l'edifico l'autorizzazione controfirmata deve essere consegnata al personale della portineria.
5) Le **assenze** vanno giustificate sul libretto personale. La giustificazione va presentata al docente della prima ora di lezione.

Art.2 - Comportamento negli spazi scolastici

1) Durante la ricreazione, gli alunni non possono rimanere in aula, devono tenere un comportamento corretto e responsabile, non pericoloso per sé, per gli altri e per l'ambiente scolastico. È proibito allontanarsi dagli spazi assegnati senza permesso dei docenti di sorveglianza.
2) Durante gli spostamenti da uno spazio scolastico all'altro, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e responsabile, non pericoloso per sé e per gli altri.
3) Durante il cambio dell'ora gli alunni devono attendere l'insegnante restando in aula e tenendo un comportamento corretto.
4) Agli allievi è consentito accedere all'ufficio di vicepresidenza durante l'intervallo, previo permesso dei docenti che effettuano la sorveglianza nello spazio pertinente la classe durante la ricreazione o dell'insegnante della terza ora.
5) Al termine della giornata scolastica gli alunni devono lasciare i banchi puliti e liberi.
6) Al termine delle lezioni, non è consentito lasciare in aula libri, quaderni, altro materiale scolastico, o oggetti personali se non in appositi spazi e con il permesso degli insegnanti. La scuola non è responsabile in caso di furto, smarrimento o danneggiamento degli stessi.

Art. 3- Diario e libretto personale

1) Gli alunni sono tenuti a scrivere sul diario personale i compiti assegnati giornalmente e le attività programmate.
2) l libretto personale è strumento privilegiato delle comunicazioni tra scuola e famiglia; esso deve essere sempre portato a scuola e custodito con cura. In quanto documento ufficiale, è severamente vietato l'utilizzo del correttore (bianchetto) e il deterioramento intenzionale dello stesso.
3) Il libretto personale, il registro elettronico e il sito istituzionale sono strumenti a disposizione dei genitori e funzionali per una completa e costante informazione sull'andamento scolastico dei propri figli. Le annotazioni e le note disciplinari trascritte sul libretto stesso vanno controfirmate tempestivamente da uno dei genitori.

4) La contraffazione delle firme dei genitori e/o del contenuto di documenti sarà sanzionata come previsto nella Parte III, art. 2 del presente regolamento.
5) Lo smarrimento del libretto personale deve essere denunciato da parte di un genitore o del tutore al coordinatore di sede il quale provvederà ad informare la scuola. Un nuovo libretto sarà quindi rilasciato all'allievo e il costo sarà sostenuto dalla famiglia.

Art. 4 - Visite e viaggi d'istruzione

1) Per quanto riguarda le uscite didattiche, anche di più giorni gli alunni si atterranno alle indicazioni dei docenti accompagnatori.
2) Durante le uscite dalla scuola, sia per attività di breve durata sia per visite e viaggi d'istruzione anche connesse ad attività sportive o musicali, come pure per lezioni che si svolgono in spazi diversi da quelli scolastici (piscina, campi sportivi, spazi pubblici, biblioteche, teatri, musei o aziende …), gli allievi sono sotto la stretta responsabilità dei docenti ed a loro rispondono. Essi sono tenuti a seguire puntualmente tutte le indicazioni date, mantenendo un comportamento decoroso e corretto in qualsiasi situazione.
3) Qualora gli alunni disattendano tali disposizioni, il docente accompagnatore provvederà ad informare la famiglia.
4) In caso di danni arrecati a cose e/o persone, la scuola agirà ai sensi di legge e l'allievo riconosciuto autore o coautore del danno e la sua famiglia saranno responsabili penalmente e/o civilmente ai sensi di legge.
5) La partecipazione a tutte le uscite è vincolata ad un comportamento corretto e rispettoso durante lo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari.
6) Il Consiglio di classe può deliberare l'eventuale esclusione dell'alunno dalla partecipazione ad una o più uscite programmate nel corso dell'anno scolastico nel caso in cui si siano evidenziati episodi lesivi quali, a titolo di esempio non esaustivo: aggressioni verbali e/o fisiche, assunzione di alcolici, stupefacenti, fumo, utilizzo inappropriato di social network, ecc.
7) Per i viaggi d'istruzione verranno impartite di volta in volta precise istruzioni in merito all'abbigliamento e alla dotazione individuale che ogni alunno deve portare con sé.
8) L'utilizzo dei dispositivi digitali durante le uscite di una o più giornate sarà regolato di volta in volta dai docenti accompagnatori.

Art. 5 - Procedure sanitarie

1) In caso di malore, la scuola presta il primo soccorso ed avverte immediatamente la famiglia con i mezzi a disposizione ed eventualmente provvede a chiamare il 112, avvisando la famiglia del trasferimento dell'alunno presso la struttura sanitaria.
2) La scuola, in merito alla somministrazione di farmaci, si attiene a quanto prescritto dalle linee guida MIUR emanate con nota 2312 del 25 novembre 2005. In particolare:
   a) la somministrazione di farmaci non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;
   b) la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia);
   c) i farmaci di cui sopra potranno essere somministrati secondo modalità che saranno definite da specifici protocolli di intervento; a titolo esemplificativo si potrà procedere alla somministrazione secondo le seguenti modalità:
      i) auto-somministrazione;
      ii) accesso a scuola di un genitore o persona di fiducia appositamente delegata;
      iii) somministrazione da parte del personale che manifesti la disponibilità a farlo;

iv) accesso a scuola di personale di aziende sanitarie o enti preposti all'esercizio delle professioni sanitarie;

d) la somministrazione di farmaci salvavita è sempre garantita: in questo caso, a seguito della domanda dei genitori (o esercenti la potestà genitoriale) si provvede alla stesura di un protocollo di intervento sottoscritto da personale scolastico, dai genitori e dagli operatori sanitari (medico curante o specialista).

Art. 5 bis- Emergenza COVID-19

La scuola, tenendo conto della situazione epidemiologica in corso, così come previsto dalle normative vigenti introduce per l'anno scolastico 2020/2021 misure in materia di contenimento e gestione delle emergenze da COVID-19 (rischio biologico). In particolare la scuola al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'Istituto garantisce la salubrità degli ambienti, informa e forma il proprio personale e provvede ad una chiara informazione per le famiglie, per gli alunni e tutte le persone che accedono all'Istituto, in particolare sulle regole di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, anche attraverso l'uso degli strumenti informatici a disposizione.

In particolare:

È possibile accedere ai locali scolastici:

- in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C (compreso brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non essere stati a contatto con presone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Durante la permanenza nei locali scolastici, qualora l'alunno presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C, verranno tempestivamente allertati i genitori/tutore legale ed applicata la procedura prevista dal rapporto ISS COVID-19 58/2020. Nello specifico:

- L'alunno verrà ospitato in una stanza dedicata o area di isolamento
- Si provvederà alla fornitura di una mascherina chirurgica e alla misurazione della temperatura mediante l'uso di termometri che non prevedono contatto.
- I genitori, una volta accompagnato a casa il proprio figlio, dovranno contattare il Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.
- Il genitore collaborerà per quanto necessario con il Dirigente scolastico e/o con il referente COVID da lui individuato e con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale nel rispetto della privacy.
- Le assenze per malattia superiori ai tre giorni richiedono la presentazione di un'attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
- Qualora l'alunno sintomatico a scuola dovesse presentarsi il giorno seguente senza conferma che la famiglia abbia consultato il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, l'Istituto provvederà a contattare il genitore e il Dipartimento di Prevenzione.

- In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, il genitore è tenuto a collaborare con il Dirigente scolastico e/o con il referente COVID da lui individuato e con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Qualora dovessero esserci nuovi lockdown, eventuali periodi di quarantena per singoli alunni, classi o plesso, in rapporto all'evoluzione epidemiologica e a quanto condiviso dal Dipartimento di prevenzione, sarà attivata la Didattica Digitale Integrata (vedi allegato 2: "Integrazione del regolamento scolastico: Regolamento per la didattica digitale Integrata).

Gli alunni si impegnano a partecipare in modo responsabile alle iniziative di sensibilizzazione e informazione proposte dall'istituzione scolastica e da altre realtà sociali al fine di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 e a rispettare scrupolosamente le direttive impartite e disposte dalla scuola durante la permanenza negli spazi scolastici interni ed esterni.

Art. 6 - Dispositivi digitali

1) È vietato l'utilizzo di dispositivi digitali smartphone, tablet, computer, smartwatch, ecc.) durante il tempo scuola, compreso l'intervallo, sia nelle aule sia negli altri spazi di pertinenza scolastica (si intendono qui compresi gli spazi esterni quali palestre o altri edifici nei quali si svolgano le attività didattiche).
2) Nei casi di uso improprio degli apparecchi/dispositivi elettronici (cellulari, tablet e smartwatch), di atti di bullismo, cyberbullismo e violazione della privacy si rimanda alle disposizioni dell'allegato 1 (Integrazione del regolamento scolastico: paragrafo 4).

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI (scuola secondaria)

Art. 7 - Principi

1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno eventualmente evidenziato. La possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica viene valutata dal consiglio di classe.
4) Le sanzioni tengono conto della situazione personale, dell'età, del contesto socio-economico e culturale dell'alunno, delle finalità della scuola, dell'entità dell'infrazione.

Art.8 - Le sanzioni

1) Le sanzioni, applicabili ai comportamenti contrari ai principi ed alle regole stabilite dal codice di comportamento sono commisurate alla gravità dell'infrazione e prevedono i seguenti interventi o una combinazione degli stessi:

		Comportamenti sanzionabili	Sanzione	Organo competente	Procedure
Rispetto delle regole	a)	Frequenza irregolare	Ammonizione orale Ammonizione scritta	Docenti Dirigente	Comunicazione ai genitori Convocazione da parte del Dirigente Scolastico
	b)	Superamento del limite fissato al numero dei ritardi e/o seconde ore (5 nei 30gg)	Ammonizione scritta	Docenti[2] Dirigente	Annotazione sul registro on line e comunicazione ai genitori
	c)	Uso non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici	Si rimanda alla tabella successiva: "*sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali*"		
	d)	Foto, riprese, registrazioni con smartphone o altri dispositivi elettronici, senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti dell'attività scolastica.	Si rimanda alla tabella successiva: "*sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali*"		
	e)	Inserimento di foto, video, registrazioni audio su Facebook, Messenger, Istagram, WhatsApp o altri siti social network	Si rimanda alla tabella successiva: "*sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali*"		
	f)	Comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica	Ammonizione scritta	Docenti	Annotazione sul registro on line e comunicazione scritta ai genitori tramite libretto personale

[2] In genere il docente che registra la quinta assenza. In alternativa il coordinatore di classe, un altro docente della classe o il coordinatore di sede.

	g)	Contraffazione firma dei genitori o di documenti	Sospensione da 1 a 3 giorni	Docenti Consiglio di Classe[3]	• Audizione genitori e allievo/a • Convocazione del Consiglio di Classe • Adozione del provvedimento da parte del dirigente
	i)	Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto	Ammonizione scritta	Docenti Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro on line e comunicazione ai genitori.
Rispetto delle persone	l)	Comportamenti e atteggiamenti offensivi verso i docenti, i pari ed il personale della scuola.	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 3 giorni	Docenti Consiglio di Classe	Annotazione sul registro on line • Audizione genitori e allievo/a • Convocazione del Consiglio di Classe • Adozione del provvedimento da parte del dirigente
	m)	Atti lesivi della propria o altrui persona: aggressioni verbali e/o fisiche, assunzione di alcolici, stupefacenti, fumo, utilizzo inappropriato di social network, ecc.	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docenti Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	• Audizione genitori e allievo/a • Convocazione del Consiglio di Classe • Adozione del provvedimento da parte del dirigente
Rispetto delle cose	n)	Danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico, del materiale e mancanza di rispetto delle attrezzature, ecc.	Ammonizione scritta, risarcimento del danno, Sospensione da 1 a 10 giorni	Docenti Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro on line • Audizione genitori e allievo/a • Convocazione del Consiglio di Classe • Adozione del provvedimento da parte del dirigente
	La reiterazione, per 3 volte, di comportamenti scorretti di cui al presente regolamento potrà comportare la sospensione comminata dal Consiglio di Classe. In presenza di reiterate gravi sanzioni e di comportamenti ripetutamente scorretti, sarà facoltà del Consiglio di Classe valutare la partecipazione degli studenti interessati alle singole iniziative. Il Consiglio di Classe esprimerà motivato parere e assumerà ogni decisione previa comunicazione alla famiglia. In caso di gravissime infrazioni al codice di comportamento sarà disposto l'allontanamento delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni, con delibera del Consiglio d'Istituto.				

[3] Il consiglio di classe, riunito nella sola componente docenti, è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato (generalmente il coordinatore di classe o di sede).

Art. 9 - Sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali e delle piattaforme utilizzate dalla scuola per la didattica digitale integrata

CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno ha il cellulare acceso	In presenza dell'alunno coinvolto, ritiro da parte del docente del cellulare spento, che verrà poi restituito alla famiglia dal DS/delegato. Nota sul registro di classe on-line, con comunicazione alla famiglia sul libretto personale.	Docenti
L'alunno utilizza dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch, tablet …) per chiamate, messaggi o altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc…)	Ritiro da parte del docente del device, che verrà poi restituito alla famiglia dal DS/delegato. Nota sul registro di classe on-line, con comunicazione alla famiglia sul libretto personale. Eventuale provvedimento disciplinare del consiglio di classe in caso di reiterazione.	Docenti Consiglio di Classe
L'alunno effettua riprese audio, foto o video	Ritiro del cellulare e nota sul registro di classe on-line, comunicazione alla famiglia sul libretto personale e/o a mezzo telefonico. Intervento del DS/delegato e referente cyberbullismo. Provvedimento disciplinare: sospensione fino a 3 giorni	Dirigente Scolastico, Consiglio di classe e referente cyberbullismo
POSSIBILI REATI PROCEDIBILI A QUERELA O D'UFFICIO: vedi i principali reati procedibili d'ufficio (vedi paragrafo 3 e 4 Allegato 2) SCHEMA GENERALE PROCEDURA (vedi paragrafo 5, Allegato 1) e DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (vedi paragrafo 6, Allegato 1)	Sulla base della gravità, nel caso di ipotesi di reato procedibile a querela, è previsto il ritiro del dispositivo, che sarà in un secondo momento restituito alla famiglia. Il docente, se lo ritiene opportuno, può effettuare una foto dei contenuti visualizzati da utilizzare come documentazione. Nota sul registro on-line, comunicazione alla famiglia sul libretto personale e/o tramite mezzo telefonico. Richiamo ufficiale del DS/ Istanza di ammonimento (per gli ultraquattordicenni: intervento del questore) Provvedimento disciplinare di sospensione fino a 15 giorni	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, referente cyberbullismo, Consiglio d'Istituto
L'alunno fa un uso improprio dell'account su Microsoft 365 e relative app (inserisce emoticon/ pubblica contenuti personali non offensivi ma non pertinenti all'attività di studio, disturba lo svolgimento delle lezioni on line sincrone)	Nota sul registro di classe on line e comunicazione alla famiglia e/o eventuale colloquio.	Docenti

L'alunno fa un uso improprio dell'account su Microsoft 365 e relative app (pubblica contenuti denigratori/ offensivi/ pornografici, diffonde immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni)	Si applica quanto previsto ai punti precedenti, secondo il principio di gradualità ed attinenza.	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, referente cyberbullismo, Consiglio d'Istituto

Qualora in un contesto classe si verifichino episodi di esclusione, bullismo e/o cyberbullismo, quando la situazione lo consente, si prevedono interventi mirati, seguendo il metodo N.B.A. (No Blame Approach) e i principi della giustizia riparativa, strategia innovativa per la prevenzione e l'intervento nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Dopo aver ascoltato la vittima, il metodo prevede un approccio sistemico basato sulla giustizia riparativa che si attua nel contesto classe, con l'intervento di un mediatore, e coinvolge un gruppo di alunni.

Il percorso è finalizzato alla riparazione relazionale del gruppo classe.

Altri interventi alternativi potranno essere utilizzati in considerazione del tipo di infrazione e dalle competenze via via acquisite dal personale sull'argomento.

Resta inteso che tutti gli interventi disciplinari privilegeranno sanzioni di tipo educativo, quali ad esempio attività a favore della comunità scolastica, favorendo la riflessione sui comportamenti non adeguati.

Art. 10 – procedura per irrogazione provvedimenti sospensivi

1) Le sanzioni e i provvedimenti, che comportino l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, sono sempre adottati dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.
2) Dopo l'annotazione dell'infrazione disciplinare sul registro di classe on-line e la notifica alla famiglia sul libretto personale, il Dirigente Scolastico (o suo delegato) provvede:
   a) alla convocazione della famiglia e dell'allievo per l'audizione a difesa; durante l'audizione saranno presente il Dirigente Scolastico o un suo delegato, il coordinatore di classe e/o eventuali docenti interessati. Dell'incontro sarà redatto un verbale;
   b) alla convocazione, qualora ne ricorrano le condizioni, del Consiglio di Classe straordinario per valutare l'eventuale adozione della sanzione;
   c) all'emanazione del provvedimento disciplinare, una volta acquisito il verbale della riunione del consiglio di classe;
   d) alla comunicazione dell'adozione del provvedimento alla famiglia, al coordinatore di classe e al coordinatore della scuola secondaria.
3) Trascorsi i 15 giorni dalla comunicazione, periodo nel quale la famiglia può opporre ricorso all'organo di garanzia di cui al successivo art. 11, la sanzione viene resa esecutiva.

Art. 11 - Organo di garanzia

1) L'organo di garanzia dell'Istituto Comprensivo III di Udine, nominato dal Consiglio d'Istituto, è formato da n. 5 membri: il Dirigente Scolastico che convoca e presiede le sedute, due docenti e due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'istituto.
2) L'organo di garanzia decide sui ricorsi presentati dai genitori e da chiunque vi abbia interesse riguardanti i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3) I ricorsi vanno presentati entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione.

Allegato 1 - INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO

CONTENUTI DI AGGIORNAMENTO alla luce della Legge 71/2017: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO

1. Premesse

Definizione del Cyberbullismo

Si intende con "cyber-bullismo", alla luce della Legge 29 maggio 2017 n.71, "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Riferimenti legislativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante *"Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di corresponsabilità"*
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di procedura penale;
- dalla Legge n.71/2017 *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*
- delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017.

2. COMPITI E FUNZIONI

Il Dirigente Scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo (salvo il fatto che costituisca reato procedibile d'ufficio) di cui sia venuto a conoscenza, ed intraprende adeguate azioni di carattere educativo.

Il Referente del "bullismo e cyberbullismo"

- Approfondisce e informa i colleghi in merito alla normativa relativa al bullismo e cyberbullismo, fornendo strumenti e metodologie per la gestione di situazioni problematiche, aggiornandoli inoltre sulle modifiche ed integrazioni a regolamenti, patto educativo, procedure ecc…
- Partecipa alla formazione dedicata per il referente d'istituto.
- Organizza, unitamente al coadiutore incaricato per la formazione, dei percorsi formativi per il personale della scuola.
- Suggerisce al Dirigente Scolastico e al collegio dei docenti strumenti e buone pratiche per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
- Organizza momenti formativi per i ragazzi.
- Supporta i docenti delle classi che dovessero trovarsi a gestire fenomeni legati a bullismo e cyber bullismo.
- Supporta le famiglie che dovessero trovarsi a gestire fenomeni legati a bullismo e cyberbullismo.
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, ecc., per realizzare progetti di prevenzione rivolti anche ai genitori;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e con il Garante per la Privacy del FVG per iniziative collegate alla giornata mondiale sulla sicurezza in Internet "Safer Internet Day".
- Coordina la commissione d'istituto per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, per l'approfondimento delle tematiche specifiche, per l'aggiornamento del regolamento d'istituto e per la produzione, l'applicazione e l'eventuale revisione di opportuni protocolli e procedure di intervento, in raccordo tra i diversi ordini scolastici e i servizi del territorio.
- Sollecita l'utilizzo da parte di alunni e famiglie dello sportello d'ascolto d'istituto presso il proprio istituto (qualora sia attivo) e/o di altri servizi di supporto psicologico.

Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (ponendo attenzione ad eventuali variazioni nei comportamenti e/o nell'umore dei propri figli dopo l'uso di internet o del proprio telefonino);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e dal contratto genitori-figli per l'uso consapevole degli smartphone (come da proposta dell'Istituto, scaricabile dal sito nella sezione bullismo e cyberbullismo.)
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- Possono segnalare/denunciare episodi di bullismo sul web o sui social network utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola. È possibile richiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la compilazione del modello per segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo (chiave di ricerca: modulo per segnalare bullismo sul web, che va inviato a cyberbullismo@gpdp.it).

Gli/le allievi/e

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.

- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- Gli alunni ultraquattordicenni possono segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola. È possibile richiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la compilazione di un modello scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it (chiave di ricerca: modulo per segnalare bullismo sul web).

3. I PRINCIPALI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

Gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno obbligo di denuncia qualora vengano a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio, anche se riferiti a fatti accaduti al di fuori del tempo scuola.

A questa categoria appartengono i seguenti reati:

Delitti "sessuali" (art. 609 bis e seguenti c.p.)

a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
c) Violenza sessuale di gruppo;
d) Corruzione di minorenne (chi compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere; chi fa assistere l'infra-quattordicenne ad atti sessuali o mostra materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali);
e) Adescamento di minorenni (chi allo scopo di commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ...adesca un minore infra-sedicenne).

Prostituzione minorile (600 bis)

Punisce chi recluta o induce alla prostituzione un minore di 18; favorisce, sfrutta, gestisce, ...la prostituzione di un minore di 18 anni; chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (art. 600 ter) e Detenzione di materiale pedopornografico* (art. 600 quater c.p.)

Il presenti reati puniscono: chi utilizzando minori di anni diciotto realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; chi recluta, induce minori di anni diciotto a partecipare a tali esibizioni o ne trae profitto; chi anche con il mezzo telematico, distribuisce, divulga, pubblicizza notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni; chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di 18 anni; chi consapevolmente si procura, detiene, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Minaccia (art. 612 c.p)

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.

Lesione personale (art. 582 c.p.)

Punisce chi procura lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente con prognosi superiore a 20 giorni o con circostanze aggravanti.

Stalking - atti persecutori (art 612 – bis)

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità (art.3 della legge 104/92) in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Estorsione (art. 629 c.p.)

Punisce chi mediante violenza o minaccia costringe una persona a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Violenza privata (art. 610 c.p.)

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa (ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc).

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Delitti contro l'assistenza famigliare (artt. 570 e seg. c.p.)

a) Violazione degli obblighi di assistenza famigliare se commessi nei confronti di minori
b) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina;
c) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

4. REATI ON-LINE, MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

La maggior parte dei reati citati nel paragrafo 3 **possono essere commessi anche on-line** ovvero attraverso l'utilizzo di dispositivi connessi alla rete. Questa circostanza, che spesso rende più difficile l'individuazione del reato e più facile la sua attuazione da parte dei minori, può costituire in alcuni casi una aggravante del reato stesso.

Non ci sono tuttavia **reati specifici che descrivano questi comportamenti on-line e si deve quindi fare riferimento ai reati sopra elencati**.

Ad esempio i comportamenti come il **Cyberbullismo** e il **Sexting** vanno valutati caso per caso in quanto possono includere uno o più dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati.

Informazioni in caso di necessità di un parere legale

- Riferimento Nazionale: tel. 1.96.96 - www.azzurro.it/emergenza (Telefono Azzurro - progetto Nazionale Generazioni Connesse)(VERIFICARE IL LINK PERCHE' NON FUNZIONA: ho indicato il link corretto)
- **Riferimento Regionale: tel. 0432.555708** Mail: garantefvg@regione.fvg.it (Garante Regionale dei diritti alla persona del Friuli Venezia Giulia)

Comportamenti connessi

Rientrano esemplificativamente nel **Cyberbullismo:**

Comportamenti impropri

1) *Flaming:* Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
2) *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Comportamenti on-line che possono costituire uno o più reati procedibili d'ufficio:

1) *Trattamento illecito di dati personali: produzione e divulgazione di immagini, video e audio effettuate a scuola, o comunque in modo non autorizzato* (violazione norme sulla privacy)
2) *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
3) *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
4) *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
5) *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
6) *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc.. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori nei confronti di coetanei o adulti.
7) *Sexting:* invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
8) *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017* (Molestia, ricatto, diffamazione…)

5. SCHEMA GENERALE PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE E IL CONTRASTO DEI CASI DI CYBERBULLISMO – Legge 71/2017

<table>
<tr><td colspan="2">FASE A- ANALISI E DEFINIZIONE DEL CASO</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Raccolta di informazioni ed eventuali fonti di prova, basandosi esclusivamente sull'ascolto (evitando domande di approfondimento)</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Comunicazione tempestiva in forma scritta al Dirigente Scolastico e per conoscenza ai referenti del cyberbullismo d'istituto</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Verifica se vi sono estremi di reati perseguibili d'ufficio (Vedi Allegato 1: I principali reati procedibili d'ufficio). Se necessario, confronto con:

• Riferimenti Regionali-Polizia Postale:
Compartimento Trieste Via Vittorio Veneto, 1 – Tel. 040/6764589
Sezione Gorizia Corso Verdi, 33 – Tel. 0481/590258
Sezione Udine Via G. Marinelli, 1/b – Tel. 0432/223248
Sezione Pordenone Via S. Caterina, 8 – Tel. 0434/222362

• Riferimento Regionale- Ufficio del Garante: Garante Regionale dei diritti della persona del F.V.G.: tel. 0432.555708; mail: garante fvg@regione.fvg.it

• Riferimenti Nazionali: tel. 19696- Telefono Azzurro-Progetto Nazionale Generazioni Connesse http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html
www.poliziadistato.it/ www.commissariatodips.it</td></tr>
<tr><td>FASE B1:

<u>SOLO SE NON VI È REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO: SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO- REATO PROCEDIBILE A QUERELA</u>

AZIONI DI TUTELA:
I. Colloquio e/o convocazione ragazzo/i coinvolti e dei genitori, in presenza del docente informato sui fatti e del coordinatore di classe, del Dirigente e/o vicario/referente cyber bullismo. Nell'ambito del colloquio i genitori della vittima saranno edotti sulla possibilità di procedere con querela/segnalazione ed eventuale richiesta di rimozione di eventuale materiale on-line (ad esempio immagini o video).

II. Convocazione di un consiglio di classe urgente/straordinario ed informativa alle famiglie sulla procedura messa in atto dalla scuola (ai sensi dell'Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo).</td><td>FASE B2:

SOLO SE VI È REATO/IPOTESI DI REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO: <u>DENUNCIA</u>

I. Verificati gli estremi di reato procedibile d'ufficio, <u>si procede tempestivamente (se possibile entro 24/48 ore) alla denuncia,</u> presso Autorità Giudiziaria (Polizia di Stato, Postale, Carabinieri o Procura della Repubblica), <u>precompilando il modello di denuncia</u>, in collaborazione con il Dirigente Scolastico.

II. Informazione ai colleghi del C.d.C. e ai genitori <u>previo consenso dell'Autorità Giudiziaria/del PM, per non pregiudicare le indagini.</u></td></tr>
<tr><td>III. Per gli alunni ultraquattordicenni, responsabili dell'azione, potrà essere attivata l'istanza di ammonimento di cui all'art. 7 della legge 71/2017 e delle Linee di Orientamento per la</td><td></td></tr>
</table>

prevenzione ed il contrasto del cyber bullismo del MIUR (ottobre 2017), in caso di violazione degli art. 594, 595 e 612 del c.p., art. 167 codice della privacy (solo se non è proposta querela o presentata denuncia per tali violazioni). Si precisa che per gli alunni di età pari o inferiore ai 14 anni, in rapporto alla gravità dell'infrazione, si valuterà l'opportunità di un richiamo ufficiale del Dirigente Scolastico o di un Pubblico Ufficiale. SE IL PREGIUDIZIO PER IL MINORE PERMANE, dopo un'attenta verifica e dopo aver sentito nuovamente il minore coinvolto: I. Eventuale segnalazione scritta ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori (anche se non consenzienti, specificando inadempienze/negligenze degli stessi). II. Eventuale segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minori.	

6. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (artt. 331 e 332 C.P.P.)

Data _____ luogo_____

Prot. n. _____(facoltativo)

Spett.le Polizia Postale, Polizia di Stato, Carabinieri/

Procura della Repubblica del Tribunale ordinario (se il reato/presunto reato è commesso da un adulto)/

Procura del Tribunale per i Minori (se il reato/presunto reato è commesso da un minore)

Dati denunciante:

Nome_____Cognome_____

Luogo e data di nascita_____

Indirizzo _____recapiti tel._____

Ruolo/funzione presso l'istituto scolastico (dirigente/ docente/educatore/ATA…)_____

_____

Circostanze/modalità di acquisizione del fatto:

_____

_____

Esposizione degli elementi fondamentali del fatto:

- descrizione oggettiva degli stessi, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito (nessun commento o giudizio);

- giorno dell'acquisizione della "notizia" e le fonti di prova già note (persone informate, scritti, disegni, foto, video…)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Scheda di segnalazione riguardo al minorenne (vittima):

Nome_____Cognome_____

Sesso M F

Luogo e data di nascita_____

Indirizzo _____recapiti tel._____

Composizione nucleo familiare_____

_____

Generalità dei genitori_____

_____

_____

_____

Recapiti tel._____

_____

Generalità della persona/delle persone alla quale/ alle quali il fatto può essere attribuito (autore/autori) e di eventuali altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (con recapiti telefonici) (Lo spazio rimane vuoto se la denuncia viene sporta contro ignoti)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Figura di riferimento per il minorenne (vittima):

- Genitore_____
  _____
- Parenti (specificare) _____
  _____
- Altro_____
  _____

La presente scheda può essere compilata anche solo parzialmente con le informazioni a conoscenza del compilante

Luogo e data Firma

Allegato 2 – REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO	il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
VISTA	la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO	il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA	la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA	la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO	il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA	l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO	il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO	il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO	il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO	il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV- 2;
CONSIDERATE	le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico- Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE	le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera n. 63 del Consiglio di Istituto n. 28 ottobre 2019.
CONSIDERATA	l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata dell'Istituto Comprensivo Udine 3, da adottarsi in caso di necessità se per l'emergenza sanitaria si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza o come modalità mista alla didattica in presenza.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web della Scuola.

Art. 2- Premesse

1) A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2) Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado da svolgersi in caso di lock down dovuto alla necessità dell'isolamento sociale oppure come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3) La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento agli alunni e alle alunne sia in caso di nuovo lock down, sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli alunni e alunne, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni e alunne che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4) La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

5) La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, in particolare, la DDI è uno strumento utile per

   a) gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

   b) la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

   c) lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

   d) il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

   e) rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

6) Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

   a) Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

      i) le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

      ii) lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Forms;

   b) Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali

      i) l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;

      ii) la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;

      iii) esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un progetto.

7) Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli alunni e delle alunne, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni e delle alunne di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.

8) Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento

situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

9) La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli/lle alunni/e deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani educativi individualizzati e nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

10) La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e delle alunne, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

11) I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutti gli alunni e le alunne, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno e all'alunna con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

12) L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

    a) attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

    b) attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3- Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1) Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

    a) il Registro Elettronico Nuvola, che consente di gestire il Registro del professore, il Registro di classe, le valutazioni, le note, le assenze, le comunicazioni scuola-famiglia;

    b) la piattaforma Microsoft 365, fornita da Microsoft all' Istituto Comprensivo Udine 3 con la possibilità di gestire gli account utente. La piattaforma in dotazione è associata al dominio 3icudine.edu.it e comprende un insieme di applicazioni Outlook, Teams, Sway, OneDrive, OneNote, SharePoint, Forms, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

2) Ciascun docente, nell'ambito della DDI, utilizza il Registro elettronico e la piattaforma Microsoft 365 in modalità complementari sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni e delle alunne.

3) Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe, indicando l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

4) Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano nel planning di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

   L'Istituto adotterà un "*Protocollo attuativo sulla gestione delle classi*".

Art. 4- Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1) Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lock down o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.

2) Scuola dell'infanzia: l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell'età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
   È inoltre opportuno mantenere una apposita sezione del sito della scuola e della Pagina Facebook dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell'infanzia.
3) Scuola primaria: assicurare settimanalmente cinque ore ad alunno in modalità sincrona secondo modalità che saranno individuate dal gruppo docente della classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
4) Scuola secondaria di I grado: assicurare settimanalmente almeno quindici/venti unità orarie da 45 minuti di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee
5) È inoltre opportuno mantenere una apposita sezione del sito della scuola e della Pagina Facebook dedicata ad attività ed esperienze per gli alunni.

6) La scuola secondaria adotta moduli orari di 45' che saranno completati dale proposte da svolgere in didattica digitale integrate secondo le modalità definite nella "Sezione III" del document "*La scuola riparte*". Per tale ragione, ciascun insegnante di scuola secondaria completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinarecon AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle AID asincrone.

7) Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita

a) per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;

b) per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

8) Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli alunni e delle alunne.

9) Sarà cura del Coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1) Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Microsoft Teams all'interno della classe e disciplina di competenza, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso degli alunni al meeting.

2) Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Microsoft Teams creando un nuovo evento sul proprio Calendario, specificando che si tratta di una videoconferenza con Microsoft Teams e invitando a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati.

3) All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4) Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

a) accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;

b) accedere al meeting sempre con microfono disattivato e la videocamera attivata. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta dell'alunno o dell'alunna;

c) in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

d) partecipare ordinatamente al meeting, provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano);

e) partecipare al meeting con un abbigliamento adeguato, con la videocamera sempre attivata che inquadra l'alunno o l'alunna in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento (offuscando se lo sfondo con l'apposta funzione se disponibile) e possibilmente privo di rumori di fondo.

5) La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dell'alunno o dell'alunna prima dell'inizio della sessione.

Art. 6- Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1) Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe/dei Dipartimenti Disciplinari, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2) Gli insegnanti utilizzano Microsoft 365 come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. La Microsoft Teams consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

3) Microsoft 365 utilizza OneDrive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite OneDrive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni presenti in Microsoft sia prodotte da terzi.

4) Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va calibrato opportunamente l'impegno orario richiesto agli alunni.

5) Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nel curricolo d'istituto, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1) Microsoft Teams e, più in generale, Microsoft 365, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2) Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Microsoft 365 sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3) In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4) Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari, all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento (Vedi art.9 "Sanzioni per utilizzo improprio di dispositivi digitali e della Piattaforma Microsoft 365").

Art. 8- Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1) Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2) Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3) Al fine di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4) Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di alunni e alunne interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio di istruzione in presenza per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9- Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1) I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2) In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero

dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10- Criteri di valutazione degli apprendimenti

1) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2) L'insegnante riporta sul Registro elettronico, sul libretto e/o diario gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.
3) La valutazione è condotta utilizzando i criteri di valutazione elaborati all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportati nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
4) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1) Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1) Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali degli alunni ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2) Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
    a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto per gli alunni e le loro famiglie ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
    b) accettano l'insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
    c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Sommario

..... 0

PRINCIPI GENERALI 1

REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 2

Art. 1 – Ingressi, uscite, assenze alunni 2

Art. 2 Materiale scolastico e non scolastico e abbigliamento 2

Art.3 - Dispositivi digitali e utilizzo della rete 2

Art. 4 - Emergenze sanitarie e assunzione farmaci 3

Art. 4 bis- Emergenza COVID-19 3

Art. 5 - Ricreazione 4

Art. 6 - Utilizzo spazi esterni plessi scolastici 4

Art. 7 - Colloqui docenti-genitori e sorveglianza alunni 5

REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA 6

Art. 1 - Permessi di uscita/entrata fuori orario-assenze 6

Art.2 - Comportamento negli spazi scolastici 6

Art. 3- Diario e libretto personale 6

Art. 4 - Visite e viaggi d'istruzione 7

Art. 5 - Procedure sanitarie 7

Art. 5 bis- Emergenza COVID-19 8

Art. 6 - Dispositivi digitali 9

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI (scuola secondaria) 10

Art. 7 - Principi 10

Art.8 - Le sanzioni 10

Art. 9 - Sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali e delle piattaforme utilizzate dalla scuola per la didattica digitale integrata 12

Art. 10 – procedura per irrogazione provvedimenti sospensivi 13

Art. 11 - Organo di garanzia 13

Allegato 1 - INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO 14

1. Premesse 14

Definizione del Cyberbullismo 14

Riferimenti legislativi 14

2. COMPITI E FUNZIONI 15

Il Dirigente Scolastico 15

Il Referente del "bullismo e cyberbullismo" 15

Il Collegio Docenti: 15

Il Consiglio di Classe: 16
Il Docente 16
I Genitori 16
Gli/le allievi/e 16

3. I PRINCIPALI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO 17
Delitti "sessuali" (art. 609 bis e seguenti c.p.) 17
Prostituzione minorile (600 bis) 17
Pornografia minorile (art. 600 ter) e Detenzione di materiale pedopornografico* (art. 600 quater c.p.) 17
Minaccia (art. 612 c.p) 17
Lesione personale (art. 582 c.p.) 18
Stalking - atti persecutori (art 612 – bis) 18
Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) 18
Estorsione (art. 629 c.p.) 18
Violenza privata (art. 610 c.p.) 18
Sostituzione di persona (art. 494 c.p.) 18
Delitti contro l'assistenza famigliare (artt. 570 e seg. c.p.) 18

4. REATI ON-LINE, MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI 18
Informazioni in caso di necessità di un parere legale 19
Comportamenti connessi 19

5. SCHEMA GENERALE PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE E IL CONTRASTO DEI CASI DI CYBERBULLISMO – Legge 71/2017 20

6. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (artt. 331 e 332 C.P.P.) 22

Allegato 2 – REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 25

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 26

Art. 2- Premesse 26

Art. 3- Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 28

Art. 4- Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 29

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 30

Art. 6- Modalità di svolgimento delle attività asincrone 31

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali 31

Art. 8- Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 32

Art. 9- Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 32

Art. 10- Criteri di valutazione degli apprendimenti 33

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 33

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 33